



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **656**

Prot. n. S110/lv

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 42, comma 4bis, della legge provinciali n. 3 del 2006 " Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" determinazione del compenso all'organo di revisione contabile.

Il giorno **26 Marzo 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il comma 4 bis dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 " Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", dispone che " *...Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, sono svolte dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso...omissis Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla Comunità.*"

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2559 del 23 ottobre 2009 " *Prime indicazioni operative ai comprensori e alle comunità per la gestione amministrativa e contabile*" sono stati inoltre definiti i criteri generali per la gestione del bilancio e per la revisione contabile; nel contesto del provvedimento si precisa che " *Sia nel caso di coincidenza territoriale tra comprensorio e comunità sia nel caso di mancata coincidenza, il segretario comprensoriale, i responsabili delle strutture comprensoriali ed ogni altra articolazione interna, nonché i revisori dei conti esercitano, laddove necessario, le loro attribuzioni, compiti e attività anche a favore della comunità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riforma istituzionale, dallo statuto della comunità e dei relativi regolamenti e dal presente provvedimento*".

Nelle indicazioni fornite dalla Giunta Provinciale nella precitata delibera, si stabiliva che nel caso di non coincidenza territoriale tra comprensorio e comunità, dall'anno successivo a quello di costituzione degli organi, pure in assenza del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8 comma 13 della legge di riforma, le nuove comunità adottano un bilancio di carattere tecnico, autonomo rispetto al bilancio comprensoriale.

Analogamente con deliberazione n. 138 del 29 gennaio 2010, la Giunta provinciale ha approvato le indicazioni operative alla comunità costituita nel territorio " *Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna*" denominata " *Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri*" per la gestione amministrativa e contabile prevedendo che " *..In alternativa la Comunità, pure in assenza del trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13 della riforma istituzionale, può adottare un bilancio di carattere tecnico*".

Con l'anno 2010 le Comunità di Cembra, Paganella, Valle dei Laghi e degli Altipiani Cimbri adottano quindi un bilancio proprio di carattere tecnico come previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2559/2009 e n. 138/2010; detti enti assumono pertanto autonomia gestionale e contabile nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, applicando le regole contabile già applicabili al Comprensorio anche per quanto concerne il controllo di regolarità contabile.

Come richiede la medesima norma le funzioni di revisione economico-finanziaria sono svolte, ai sensi dell'articolo 42 comma 4bis della legge provinciale n. 3 del 2006, dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio di originaria appartenenza nel mentre per la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri, ricomprendente comuni aventi comprensori di riferimento diversi, rispettivamente il comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna), la funzione di revisione economico-finanziaria sarà attribuita, ai sensi del comma 03 dell'articolo 42 della legge provinciale di riforma istituzionale, al revisore contabile di uno dei comuni appartenenti alla Comunità.

L'attribuzione delle funzioni di revisione contabile, nei termini sopradescritti, si colloca nella fase transitoria della riforma istituzionale ossia di avvio delle

Comunità in attesa del trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 8, comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 comunque fino alla soppressione dei comprensori di originaria appartenenza

Con il presente provvedimento si determina pertanto il compenso annuo massimo da attribuire al revisore contabile, nei casi sopra specificati, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione). L'importo è determinato in euro 1.000,00 al netto degli oneri fiscali, previdenziali e alle spese di accesso e recesso dalla sede.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale n. 3 del 2006
- Viste le proprie deliberazioni
- Ad unanimità di voti, legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di dare atto che ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale, le funzioni di revisione contabile ed economica a favore delle comunità derivanti dalla suddivisione del comprensorio Valle dell'Adige sono attribuite all'organo di revisione contabile già nominato dal Comprensorio di originaria appartenenza fino alla soppressione del medesimo;
- 2) di dare atto che, ai sensi del comma 03 dell'articolo 42 della legge provinciale di riforma istituzionale, per la Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri la funzione di revisione economico-finanziaria è attribuita al revisore contabile di uno dei comuni appartenenti alla Comunità medesima fino alla soppressione dei comprensori di originaria appartenenza.
- 3) di stabilire che il compenso annuo massimo da corrispondere all'organo di revisione contabile è pari a 1.000,00 euro al netto degli oneri fiscali e previdenziali nonchè delle spese di accesso e recesso dalla sede.
- 4) di dare atto che i relativi oneri, come precisato dal comma 4bis dell'articolo 42 della legge di riforma istituzionale sono a carico del bilancio della Comunità;

MGB